

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Roma, 18 novembre 2025

Prot. 15181

Al Direttore Responsabile

Davis Cussotto

redazione@sigmareview.it

Oggetto: articolo del 17 novembre 2025 “Il ruolo del Dietista: tra identità professionale, confusione terminologica e sfide future”

Gentile Direttore,

è pervenuto a nostra conoscenza un articolo di Sigma review del 17 novembre 2025, intitolato “Il ruolo del Dietista: tra identità professionale, confusione terminologica e sfide future” riportante l'intervista di Andrea Tuzio al Presidente della Commissione Albo Dietisti di Bologna e componente della Commissione d'Albo Nazionale, in riferimento alla quale appare necessario rappresentare tutto quanto segue, con gentile richiesta di pubblicazione, con la stessa evidenza, della presente nota.

L'intento dichiarato dell'articolo è quello di fare chiarezza sul tema, tuttavia le dichiarazioni ivi contenute raggiungono l'effetto opposto e, se non adeguatamente rettificate, rischiano di diffondere notizie non rispondenti al vero.

Seppure non vi sia dubbio che anche i dietisti siano compresi nel novero delle professioni sanitarie ad opera della legge 3/2018, unitamente a tutte le professioni infermieristiche, tecnico-sanitarie e della prevenzione, caratterizzate da corso di laurea triennale abilitante, con le competenze definite dal D.M. 14 settembre 1994, n.744, è chiaro che la normativa vigente attribuisce a ciascuna di esse competenze specifiche, talvolta integrabili nel più ampio contesto dell'assistenza sanitaria, e che tra esse possono esservi differenze ontologiche, che possono riguardare anche il grado di autonomia che la legge accorda a ciascuna.

In primo luogo tutte le dichiarazioni pubblicate tralasciano quanto espressamente previsto dal d.m. 744/1994 istitutivo della professione di dietista che, all'art. 1, c. 2, lett. c) stabilisce, incontrovertibilmente, che il dietista *“elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente”*.

A conferma di quanto sopra, appare utile richiamare l'interpretazione offerta dal Consiglio Superiore della Sanità, organo terzo e al di sopra delle parti, che con parere del 12 aprile 2011, ha espressamente stabilito che:

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

*“a) Mentre il **medico-chirurgo** può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il **biologo** possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico-chirurgo.*

*b) Il **biologo** può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento della salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.*

*c) Il **dietista**, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, ‘svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale’ e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica”*

Alla luce di tutto quanto sopra è evidente la differenza di quanto previsto a livello normativo rispetto a quanto viene dichiarato.

Preme infine precisare che le competenze del biologo in materia di nutrizione umana discendono da una norma di Legge ordinaria, ovvero dalla Legge n.396/67, che per il rango di norma primaria non può essere posta in discussione.

Nel merito, si rende necessario significare che il biologo nutrizionista è il professionista sanitario competente per la valutazione dello stato e del fabbisogno nutrizionale ed energetico degli individui sani o con patologie già diagnosticate e per l’elaborazione e determinazione di profili nutrizionali, al fine di favorire un miglioramento dello stato di salute della persona cui è rivolta la prestazione.

Il biologo nutrizionista è una professione di livello dirigenziale, similmente a quella medica, che svolge la propria attività professionale in piena autonomia decisionale.

Si evidenzia inoltre che nel SSN i biologi specialisti in Scienze dell’Alimentazione sono pertanto inquadrati come dirigenti sanitari, con l’applicazione del relativo contratto della dirigenza.

In tale contesto è utile ricordare che il Biologo nutrizionista può:

- autonomamente determinare ed elaborare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma


TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

- determinare diete ottimali per collettività (mense aziendali, gruppi sportivi etc.) in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti;
- determinare diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi etc.;
- predisporre tabelle dietetiche, verificare e controllare la qualità nutrizionale dei pasti forniti e fornire consulenza sui capitoli per i servizi di ristorazione;
- consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i fabbisogni energetici e nutrizionali stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione;
- progettare e attuare programmi di educazione alimentare finalizzati alla diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti attraverso l'impiego di tecniche e strumenti propri dell'informazione e dell'educazione alimentare;
- effettuare consulenza dietetico-nutrizionale: prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio, rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche, medici specialisti e di medicina generale.
- collaborare alle procedure di accreditamento e di sorveglianza di laboratori e strutture sanitarie, per quanto riguarda la preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti;
- supervisionare ed effettuare controlli di qualità degli alimenti;
- collaborare a programmi internazionali di formazione e di assistenza sul piano delle disponibilità alimentari e della nutrizione in aree depresse e in situazioni di emergenza.

Distinti saluti.


Sen. Dr. Vincenzo D'Anna